



Alla Autostrade per l'Italia S.p.A.

Alla Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale

Oggetto: art. 88 della L.R. 30/2015 – Procedimento di Valutazione di Incidenza relativo al progetto del Parcheggio Scambiatore di Osmannoro. **Ubicazione:** Comune di Sesto Fiorentino (FI). **Proponente:** Autostrade per l'Italia S.p.A.. ZSC-ZPS IT5140011 Stagni della Piana fiorentina e pratese.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Direttore Generale n. 8674 del 21/05/2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore “Tutela della Natura e del Mare”;

Richiamati:

- le Dir. C.E. n. 43 del 1992 e n. 147 del 2009;
- il D.P.R. n. 357/97;
- il D.lgs. n. 152/06;
- il D.M. del 17 Ottobre 2007 e il D.M. 24/05/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- le Del.G.R. (e relativi allegati) nn. 644/04, 454/08, 1223/15, 119/18, 505/18;
- la L.R. n. 30/15;

Vista la D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 avente ad oggetto: “*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta*”;

Vista l'istanza di V.Inc.A. trasmessa da Autostrade per l'Italia S.p.A., acclarata al protocollo regionale con n. 322326 del 09/08/2021, per la realizzazione del progetto che prevede di destinare provvisoriamente l'area del “Parcheggio Scambiatore di Osmannoro” ad usi operativi della società proponente ed in particolare:

- per il deposito dei “mezzi neve” della Direzione di Tronco;
- per permettere l'eventuale sosta di mezzi pesanti in caso di blocco del traffico pesante sulla Variante di Valico;

Considerato che all'istanza anzidetta è stata allegata la seguente documentazione:

- modulistica necessaria per la presentazione della pratica (moduli 5, 10, 11);
- Studio per la valutazione d'incidenza (datato maggio 2021);
- elaborati del progetto definitivo del “Parcheggio scambiatore di Osmannoro” (da scaricare tramite apposito link);

Preso atto che il progetto originario del “Parcheggio scambiatore di Osmannoro” (approvato nel 1999) era compreso fra le opere di ampliamento della sede autostradale Firenze Nord - Firenze Sud e prevedeva la realizzazione di un’area di parcheggio per consentire lo scambio dell’utenza tra l’autostrada e la futura linea ferroviaria Firenze - Campi Bisenzio, per agevolare l’accesso al centro della città di Firenze;

Preso atto altresì che, come indicato negli elaborati progettuali in esame, la nuova configurazione provvisoria proposta consente di sfruttare l’area per usi analoghi agli originari, senza pregiudicarne in futuro il completamento come parcheggio scambiatore all’atto della realizzazione delle necessarie opere ferroviarie;

Appurato che l’attivazione della procedura di V.Inc.A., in seguito alla proposta variazione progettuale riguardante il “Parcheggio Scambiatore di Osmannoro”, deriva da una specifica richiesta del Settore scrivente (protocollo regionale n. 149477 del 06/04/2021), nell’ambito della procedura, di cui al D.P.R. 383/94, di accertamento della conformità urbanistica (attivata con nota prot. n. 3266 del 16/02/2021 dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria), indirizzata alla Direzione regionale Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale;

Considerato che gli elaborati progettuali esaminati nella presente istanza di V.Inc.A. sono quelli del progetto definitivo, facenti parte della documentazione tecnica resa disponibile anche per la suddetta procedura di accertamento della conformità urbanistica;

Verificato che il progetto in esame ricade all’interno del Comune di Sesto Fiorentino (FI) ed esternamente alla ZSC-ZPS IT5140011 “Stagni della Piana fiorentina e pratese”;

Verificato altresì che la superficie interessata dai lavori risulta prossima a tre areole del sito suddetto, a distanze ridotte (minime di circa 30-50 metri) rispetto al confine della ZSC-ZPS IT5140011;

Appurato che ad oggi, nell’area di progetto, risulta realizzato il corpo stradale del piazzale e delle rampe di collegamento con l’autostrada e risultano altresì già realizzati i fossi di guardia lungo il perimetro del piazzale e le vasche di raccolta e convogliamento delle acque (una a nord e l’altra a sud-ovest rispetto al piazzale);

Visto che per rendere fruibile l’area, nella nuova configurazione richiesta, la società proponente intende effettuare i seguenti interventi:

- adeguamento degli innesti sull’autostrada;
- pavimentazione delle nuove rampe e dotazione delle stesse con le opere di finitura necessarie, per quel che riguarda la segnaletica verticale ed orizzontale;
- pavimentazione del piazzale;
- completamento barriere di sicurezza;
- realizzazione del nuovo fabbricato “posto neve”;
- inserimento opere a verde;

Appurato che il volume da recuperare a causa dell’incremento di impermeabilizzazione (indicato nella Relazione Idraulica pari a 3455 mc) è stato considerato nell’ambito del progetto esecutivo di ampliamento della A1 tratto Firenze NORD – Firenze SUD – LOTTO 2 e recuperato nelle casse di S. Donnino;

Appurato altresì che la società Autostrade ha in corso di predisposizione e condivisione alcune convenzioni per la realizzazione delle seguenti casse di compensazione:

- cassa Renai situata in comune di Signa (FI) (approvata con Convenzione del 4 maggio 2004). Convenzione siglata fra Comune di Signa, Campi Bisenzio, Regione Toscana e ASPI;

- cassa Cesto situata in comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) di cui all'accordo previsto nella Conferenza di Servizi (15 maggio 2020) dei lavori di terza corsia autostradale Incisa-Valdarno;

Preso atto, come indicato nello Studio di Incidenza, che la società Autostrade si rende disponibile ad inserire nelle suddette convenzioni (per la realizzazione delle succitate casse di compensazione), l'impegno ad eseguire interventi di recupero ambientale e naturalistico (utilizzando specie proprie di ambienti umidi oltre che ecotipi locali) e ad attivare un monitoraggio faunistico e vegetazionale riguardante l'esito del recupero ambientale delle menzionate casse;

Appurato che nel Progetto Esecutivo di Completamento dell'ampliamento autostradale sono previste recinzioni faunistiche (come riportato nello Studio di Incidenza), a delimitazione dell'intera area di parcheggio, volte a impedire l'accesso della piccola fauna protetta alle carreggiate e al piazzale di sosta;

Verificata la conformità dell'istanza alla D.G.R. 119/2018 e la presenza dello Studio di Incidenza (datato maggio 2021);

Preso atto delle risultanze dell'attività istruttoria conservata agli atti del Settore competente;

Esaminate le D.G.R. nn. 644/04, 454/08, 1223/15, 505/18, nonché il formulario standard Natura 2000 della ZSC-ZPS in oggetto;

ESPRIME

la seguente valutazione: sulla base delle informazioni fornite e dei successivi approfondimenti istruttori, è possibile concludere che le incidenze rilevate sono da considerarsi non significative, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- i lavori siano effettuati esclusivamente nelle ore diurne;
- per la salvaguardia delle fasi riproduttive delle eventuali specie ornitiche nidificanti nelle zone limitrofe all'area di progetto, la realizzazione delle opere dovrà avvenire al di fuori del periodo decorrente dal 15 marzo al 1 agosto;
- siano utilizzate le recinzioni faunistiche indicate nello Studio di Incidenza (realizzate mediante la sovrapposizione di due tipologie di reti) al fine di impedire l'ingresso della piccola fauna protetta alle carreggiate e al piazzale di sosta (si veda l'Allegato 1, estratto dallo Studio di Incidenza). Tali recinzioni dovranno essere poste in opera in modo da essere continue (senza interruzioni), fino al congiungimento con le parti di opere aventi altezza di almeno 2 metri. La realizzazione delle recinzioni faunistiche dovrà essere contestuale ed ultimata prima della fine dei lavori per l'utilizzo in via provvisoria dell'area del parcheggio scambiatore per il deposito dei "mezzi neve" della Direzione di Tronco e per l'eventuale sosta di mezzi pesanti in caso di blocco del traffico pesante sulla Variante di Valico;
- le recinzioni suddette dovranno essere poste sul lato interno rispetto:
 - ai fossi di guardia perimetrali al piazzale, presenti sul lato ovest e sud;
 - alla vasca, presente nella parte sud-ovest;in modo da impedire, nell'ipotesi in cui si instauri una comunità di anfibi entro tali ambiti umidi (vasca e fosso di guardia), l'accesso della fauna al piazzale e alle carreggiate;
- al fine di evitare la diffusione di specie invasive sinantropiche, nell'ambito delle attività di cantiere, sia previsto, come indicato nello Studio di Incidenza, di depositare e confinare i materiali provenienti dallo scotico del piazzale il più lontano possibile dal canale Collettore Principale delle Acque Basse. Il terreno vegetale proveniente dallo scotico non dovrà essere riutilizzato in loco ma smaltito, nel rispetto della normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo;

- le acque dilavanti il piazzale, prima dello smaltimento nel recapito finale (Collettore Principale delle Acque Basse), siano convogliate nei punti di controllo e presidio idraulico ed adeguatamente trattate. Analogamente, le acque raccolte dalle piattaforme stradali, prima di essere immesse nei recapiti naturali, dovranno subire un idoneo trattamento depurativo;
- lo stoccaggio del sale, per uso stradale antigelo, sia effettuato in locali di deposito chiusi e impermeabilizzati, in modo da evitare la possibile asportazione, con un aumento della concentrazione di Na e Cl, nelle acque di dilavamento del piazzale e possibili ripercussioni sull'ambiente acquatico. Dovrà essere prevista un'operazione routinaria di controllo, da parte degli addetti della società proponente, sul piazzale antistante il "posto neve", in modo da eliminare possibili residui a terra ed evitare che questi possano essere convogliati, in caso di pioggia, nella rete di drenaggio;
- sul lato sud del piazzale sia realizzata una fitta, alta e densa siepe, avente uno spessore netto minimo di due-tre metri, utilizzando specie sempreverdi quali alloro, leccio e corbezzolo;
- in fase di realizzazione delle opere, sia adottato ogni accorgimento atto ad evitare la produzione di rifiuti e di materiali di risulta nell'area, prevedendone la raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento/conferimento a norma di legge. Sia inoltre rimosso ogni scarto e tutti i residui materiali presenti nel sito di intervento in coincidenza della fine dei lavori e dello smantellamento del cantiere;
- durante il cantiere e nella successiva fase di gestione dell'area, siano inoltre adottate tutte le procedure e cautele in modo da evitare qualsiasi perdita, sversamento o fuoriuscita di materiali, di qualunque tipo e qualità, in grado di produrre un deterioramento delle condizioni biologiche;
- le cure colturali previste sulle opere a verde siano prolungate per il tempo necessario al fine di garantire l'attecchimento delle specie erbacee, arbustive ed arboree prescelte. Sia dunque rispettato il piano di manutenzione previsto, con particolare riguardo alle operazioni di sostituzione delle fallanze e di irrigazione di soccorso (nella stagione tardo-primaverile estiva), da ripetersi più volte laddove necessario in base anche all'andamento climatico.

PRENDE ATTO

che la società Autostrade si rende disponibile ad inserire nelle convenzioni per la realizzazione delle citate casse di compensazione (cassa Renai e cassa Cesto), l'impegno ad eseguire interventi di recupero ambientale e naturalistico (utilizzando specie proprie di ambienti umidi oltre che ecotipi locali) e ad attivare un monitoraggio faunistico e vegetazionale riguardante l'esito del recupero ambientale delle menzionate casse.

I progetti di tali interventi di recupero ambientale e naturalistico dovranno essere trasmessi per la loro approvazione, tra gli altri, anche al Settore scrivente, attivando nel contempo, laddove necessario, l'eventuale procedura di V.Inc.A.

TRASMETTE

il presente atto anche ai seguenti destinatari:

- Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze.

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- *giurisdizionale al T.A.R. della Toscana ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;*
- *straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.*